

Novità fiscali dell'1 settembre 2010: per il professionista l'immobile strumentale fuoriesce dall'IRAP; in attesa di provvedimenti e di chiarimenti sui controlli per le imprese in perdita sistematica; limiti all'accertamento induttivo; antiriciclaggio: indicatori di anomalia rivolti alle banche; cessione di azienda: per la plusvalenza valgono le regole previste ai fini dell'imposta di registro; contenzioso per i contributi INPS in Unico spetta alle Entrate; firma digitale: ancora tempo per utilizzare le vecchie smart card; F24 on line: software per la predisposizione dei contratti e delle richieste di pagamento

Publicato il 1 settembre 2010

cessione di azienda: per la plusvalenza valgono le regole previste ai fini dell'imposta di registro; per il professionista l'immobile strumentale fuoriesce dall'IRAP; in attesa di provvedimenti e di chiarimenti sui controlli per le imprese in perdita sistematica; limiti all'accertamento induttivo; antiriciclaggio: indicatori di anomalia rivolti alle banche; contenzioso contributi INPS in Unico spetta alle Entrate; **firma digitale: ancora tempo per utilizzare le vecchie smart card;** F24 on line: software per la predisposizione dei contratti e delle richieste di pagamento; i commercialisti per iscriversi all'albo dei consulenti finanziari devono superare l'esame; associazioni di promozione sociale: in G.U. le domande di richiesta contributo

Indice:

- 1) Attesa di provvedimenti e di chiarimenti sui controlli per le imprese in perdita sistematica**
- 2) Per il professionista l'immobile strumentale fuoriesce dall'IRAP**
- 3) Limiti all'accertamento induttivo**
- 4) Antiriciclaggio: indicatori di anomalia rivolti alle banche**
- 5) Cessione di azienda: Per la plusvalenza valgono le regole previste ai fini dell'imposta di registro**
- 6) Contenzioso per i contributi Inps in Unico spetta alle Entrate**
- 7) I commercialisti per iscriversi all'albo dei consulenti finanziari devono superare l'esame**
- 8) Firma digitale: ancora tempo per utilizzare le vecchie smart card**
- 9) F24 on line: Software per la predisposizione dei contratti e delle richieste di pagamento**
- 10) Associazioni di promozione sociale: In G.U. le domande di richiesta contributo**

1) Attesa di provvedimenti e di chiarimenti sui controlli per le imprese in perdita sistematica

Controlli sulle imprese in perdita sistematica: Si rimane in attesa di conoscere, oltre ai chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, i dettagli del provvedimento, che in attuazione dell'art. 24 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (cd. manovra correttiva 2010), dovrà precisare i criteri per l'effettuazione delle "analisi di rischio".

Si tratta di una misura utile al fine di meglio definire i rischi rilevanti e la modalità di effettuazione di tali analisi.

La relazione alla manovra, che preannuncia quanto sopra, parrebbe escludere dai controlli quelle imprese che vanno in perdita a causa dell'avvenuta erogazione nel periodo d'imposta di somme corrisposte dalle società ai propri amministratori, in particolare tale relazione prevede che: *"l'esclusione del caso in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci è motivata dal fatto che in tale ipotesi - dal punto di vista fiscale - la perdita dell'impresa è controbilanciata dai redditi dei percipienti, assoggettati a tassazione sul reddito delle persone fisiche"*.

In effetti, compensi ricevuti, in qualità di amministratore, devono poi essere dichiarati nel Modello Unico e sottoposti, oltre che alla tassazione ai fini delle imposte dirette, anche al prelievo previdenziale (gestione separata Inps).

Infatti, la stessa manovra correttiva 2010 (art. 12, comma 11: di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, legge 662/1996) ha imposto il doppio inquadramento per i compensi societari ricevuti dagli amministratori societari che siano anche soci: L'iscrizione ai fini Inps deve avvenire sia nella gestione commercianti/artigiani (per l'utile societario) sia nella gestione separata (per il compenso di amministratore).

Quindi, ad es. se l'impresa (società), prima della corresponsione del compenso all'amministratore unico, presenti un utile lordo di € 40.000,00, poi procede a pagare al suddetto amministratore unico nello stesso periodo d'imposta la somma di euro 50.000,00. A

questo punto risulta evidente come l'impresa sia andata in perdita per € 10.000,00 a causa del compenso erogato al proprio manager, con ciò non attuando alcuna manovra di tipo elusivo.

Si attendono, inoltre, chiarimenti da parte delle entrate in merito ai compensi agli amministratori non soci, anche se è da ritenere che anche in tali casi non siano a rischio per l'erario.

Non dovrebbero rilevare, ai fini delle liste selettive dei controlli del fisco, neppure le eventuali anticipazione (codice civile permettendo) sugli utili erogate dalle società ai propri soci ciò per ragioni finanziarie, infatti, tali movimenti non intaccano il conto economico di bilancio delle imprese, ma soltanto la situazione patrimoniale.

Il comma 1, dell'art. 24 della manovra correttiva impone all'Amministrazione finanziaria di programmare i controlli fiscali in maniera tale da assicurare una vigilanza sistematica su imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo di imposta.

La disposizione prevede che la vigilanza sistematica si basi su specifiche analisi di rischio a livello locale. Ciò anche con l'ausilio degli studi di settore.

Infine, il legislatore ha previsto un'ulteriore condizione affinché le imprese in perdita sistematica siano sottoposte ai predetti controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, sono escluse dalle liste selettive dei controlli le imprese che non abbiano deliberato uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

Il secondo comma ha previsto che, anche ai fini della suddetta vigilanza sistemica sulle imprese in perdita, siano realizzati dei piani annuali coordinati di intervento nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio. Su tale profilo, la relazione tecnica al provvedimento ha precisato che *"le modifiche introdotte hanno limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni alle imprese in perdita per più di un periodo d'imposta che non abbiano deliberato, nel medesimo periodo, aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse"*.

In precedenza, l'Agenzia delle Entrate ha già fornito talune precisazione sulla connessa problematica all'interno della circolare n. 20 del 2010, segnalando la necessità di monitorare le variazioni nei risultati di esercizio ovvero la formazione di perdite fiscali, poiché le stesse potrebbero rappresentare indicatori sintetici dell'attuazione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva.

Anche per la Corte di Cassazione (n. 24436 del 2008), il fatto che un'impresa sia strutturalmente in perdita viene considerato come un comportamento che legittima la possibilità di effettuare un accertamento induttivo nei confronti dell'impresa e sufficiente a giustificare da parte dell'Erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, tranne il contribuente non dimostri in maniera concreta l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.

Naturalmente, i controlli nei confronti di tali soggetti dovranno tenere conto delle modalità con la quale la perdita si è generata nonché della sua corretta quantificazione.

Infatti, occorre ricordare che nel TUIR vi è la previsione di cui all'art. 84, comma 2, in base al quale le perdite che si sono formate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione sono riportabili senza limiti di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Contrastato anche il fenomeno delle imprese aperte e chiuse nell'anno

Mentre, l'art. 23 della suddetta manovra correttiva ha previsto che, al fine di individuare le posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, vadano considerate in maniera specifica le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

E', quindi, ipotizzabile la creazione di apposite liste di controllo mirate ad evidenziare l'esistenza di tali imprese.

2) Per il professionista l'immobile strumentale fuoriesce dall'IRAP

Le spese condominiali e quelle di riscaldamento non fanno autonoma organizzazione.

Infatti, la proprietà del bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale ed i relativi costi di gestione non rientrano tra i fattori dell'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Pertanto, l'IRAP indebitamente versata va restituita al professionista che ha provato l'assenza del presupposto impositivo dimostrando la congruità e la pertinenza delle spese esposte in dichiarazione alla conduzione dell'immobile strumentale allo svolgimento dell'attività professionale.

In particolare, la **C.T.R. del Lazio con la sentenza n. 372/1/10 del 05 luglio 2010**, ha messo in risalto come il contribuente abbia dimostrato che le somme riportate nel rigo RE9 erano riferite alla quota parte delle spese condominiali e di riscaldamento riferite all'unità abitativa sede dello studio (depositando le fatture relative anche all'accollo della restante parte ai terzi utilizzatori dell'immobile).

Accertato quindi già in primo grado l'assenza di un'autonoma organizzazione, una volta dimostrata la pertinenza e la congruità delle spese esposte alla conduzione dell'immobile strumentale allo svolgimento dell'attività professionale, la suprema Corte ha concluso per la restituzione dell'imposta indebitamente versata.

Nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato l'assenza di autonoma organizzazione riconosciuta dai primi giudici; secondo giurisprudenza di legittimità ormai prevalente, è posto a carico del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, l'onere di allegare la prova dell'assenza del presupposto impositivo, cosa che in questo caso è regolarmente avvenuta e per questo è stato disposto il rimborso richiesto.

Niente rimborso IRAP se i costi sono elevati

Viceversa, la **Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18704 del 13 agosto 2010**, ha stabilito che è possibile negare il rimborso dell'IRAP al professionista che ha esposto in dichiarazione costi troppo elevati che nel caso di specie denotano la presenza dell'autonoma organizzazione.

Infatti, le spese inserite nella dichiarazione dei redditi sono un elemento significativo, per considerare o meno sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, al fine dell'imponibilità IRAP.

L'istanza tardiva blocca i rimborsi

Inoltre, la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17587 del 2010**, ha stabilito che l'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nei termini di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento dell'imposta richiesta con l'atto di riscossione non è idoneo a riaprire, con l'istituto del rimborso, il termine scaduto.

3) Limiti all'accertamento induttivo

La Corte di **Cassazione**, con la **sentenza n. 16627 del 9 luglio 2010**, ha stabilito che l'accertamento induttivo non è valido se sia basato sui dati degli anni precedenti.

Difatti, nel nostro ordinamento tributario manca la regola che consente di presumere una stabilità nel reddito prodotto nei vari anni.

Pertanto, secondo i giudici supremi, è illegittimo l'operato dell'ufficio che, in sede di accertamento, abbia utilizzato per un dato anno (anno 1997) dati relativi ad altro esercizio (anno 2000), facendo in tal modo venire meno l'onere probatorio che grava su di esso.

4) Antiriciclaggio: indicatori di anomalia rivolti alle banche

Sono stati emanati il 27 agosto 2010, su proposta della UIF e sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, gli indicatori di anomalia rivolti alle banche e agli intermediari del settore finanziario.

Gli indicatori di anomalia intendono agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini dell'invio di una segnalazione alla UIF.

Le disposizioni sono contenute in un provvedimento, composto da sette articoli, e in un allegato contenente 21 indicatori di anomalia (articolati in molteplici sub-indici).

Tali indicatori concernono il profilo soggettivo del cliente; le operazioni illogiche, inusuali, incompatibili o effettuate tramite il ricorso a terzi; le modalità di pagamento; le operazioni in strumenti finanziari, i contratti assicurativi sulla vita e il finanziamento del terrorismo.

I nuovi indicatori aggiornano il contenuto del "Decalogo" del 2001 alla luce dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette maturata nell'ultimo decennio e delle esperienze delle Financial Intelligence Units estere.

Il testo è stato definito avvalendosi del contributo dell'ISVAP e della CONSOB e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'economia; si è tenuto anche conto delle osservazioni svolte dalle principali associazioni di categoria degli intermediari.

(Banca d'Italia, comunicato stampa del 27 agosto 2010)

5) Cessione di azienda: Per la plusvalenza valgono le regole previste ai fini dell'imposta di registro

Nell'ipotesi di cessione di azienda, ai fini del calcolo della plusvalenza su cui applicare le imposte dirette, valgono le regole previste ai fini dell'imposta di registro.

Lo ha ribadito la **Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18705 del 23 agosto 2010**, con la quale ha affermato che verificandosi la cessione di azienda, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare come presunzione, per la plusvalenza, il valore definito per il registro, in sede di adesione.

E' quindi il contribuente che deve dimostrare il contrario.

La Suprema Corte è, dunque, tornata a pronunciarsi sulla legittimità della rettifica delle imposte sui redditi basata sul valore oggetto di accertamento con adesione ai fini del registro.

L'ordinanza ha poi ricordato le due precedenti sentenze (n. 21055/2005 e n. 4057/2007), che avevano anche previsto la possibilità che il bene venduto avesse un prezzo inferiore a quello definito in sede di registro, ma l'onere di tale prova ricade sul contribuente che, tuttavia, può usare a proprio favore le risultanze contabili oppure altri elementi.

Quindi, in presenza di una ordinata contabilità, i dati inseriti corrispondenti ai movimenti finanziari (particolarmente con i dati emergenti negli E/C bancari) possono fornire una adeguata prova contraria a favore dei contribuenti.

In precedenza, la stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21020 del 30/09/2009 ha stabilito, sempre riguardo all'accertamento correlato alla tassazione della plusvalenza

patrimoniale derivante dalla cessione di azienda, che è corretto l'operato del fisco che ne ha calcolato il valore sulla base del valore dell'avviamento resosi definitivo ai fini dell'imposta di registro.

Anche in tale sede affermando che spetta al contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro.

In particolare, sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 19830/2008, n. 12899/2007, n. 21055/2005, n. 4117/2002) ha rilevato i seguenti principi:

- L'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro;
- è onere del contribuente superare - anche mediante ricorso a elementi indiziari - la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando in tal modo di avere in concreto venduto il cespite a un prezzo inferiore a quello accertato.

La Cassazione ha, quindi, confermato la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di fare ricorso, in tali circostanze, alla metodologia induttiva.

In sostanza, gli uffici accertatori possono sindacare - mediante utilizzo dello strumento dell'accertamento induttivo (art. 55 del D.p.r. n. 633/1972, ed art. 39 del D.p.r. 600/1973) - la congruità dei valori attribuiti dal cedente dell'azienda ai singoli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale (avviamento) (art. 2424 c.c.), operando l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (art. 2697 c.c.), il quale può vincere la presunzione posta a favore dell'Amministrazione finanziaria provando, anche con ricorso ad elementi indiziari, la corrispondenza del corrispettivo riscosso con quello di mercato dei beni già definitivamente accertato in altro settore impositivo.

La Corte di Cassazione ha, infatti, consolidato l'orientamento interpretativo secondo cui, pur nella diversità dei principi relativi alla determinazione dell'imponibile nel caso di trasferimento di un bene a seconda dell'imposta che si deve applicare.

6) Contenzioso per i contributi e premi Inps in Unico spetta alle Entrate

L'iscrizione a ruolo per i contributi Inps eccedenti il minimale nonché gli interessi e le relative sanzioni per ritardato o omesso versamento, derivanti dal controllo del modello unico, compete all'Agenzia delle Entrate.

L'Inps, con il messaggio n. 21827 del 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti ai propri uffici periferici in merito ai termini di svolgimento dell'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni fiscali.

L'Inps ha ricordato che in tali casi l'Agenzia delle Entrate è competente nel caso in cui l'attività di verifica comporti degli effetti sul piano degli obblighi previdenziali.

7) I commercialisti per iscriversi all'albo dei consulenti finanziari devono superare l'esame

E' legittima l'esclusione dei Commercialisti dall'esonero delle prove per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari.

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 31825 del 27 agosto 2010, ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 206/2008, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 2008, recante il "Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari".

8) Firma digitale: ancora tempo per utilizzare le vecchie smart card

Le card con numero di serie 1202 possono ancora essere utilizzate fino al 30 giugno 2011

La determinazione commissariale n. 69/2010, emanata da DigitPA, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2010, ha parzialmente modificato alcune delle scadenze previste dalla delibera 45/2009 emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2009, in particolare procrastinando la sostituzione delle Smart Card con numero di serie 1202 entro il 30 giugno 2011 per poter supportare i nuovi algoritmi.

La determinazione sul sito di DigitPa

Dalla entrata in vigore della Deliberazione (31 agosto 2010):

- Possono essere sostituiti i programmi di firma dei documenti per poter apporre le nuove firme. La sostituzione deve essere completata entro il 31 dicembre 2010;

- i programmi di firma dei documenti dovranno verificare tutti i documenti firmati nei nuovi formati.

La verifica dei documenti firmati nei vecchi formati deve essere garantita per le firme apposte sino al 30 giugno 2011.

Il nuovo software é disponibile dal 31 agosto 2010. In fase di aggiornamento dei vecchi programmi verrà richiesto di effettuare l'adeguamento alla nuova versione.

Accettando gli aggiornamenti proposti, è possibile verificare i nuovi formati di firma previsti dalla deliberazione 45/2009.

(INFOCERT, ente certificatore delle camere di commercio, nota del 20 agosto 2010)

9) F24 on line: Software per la predisposizione dei contratti e delle richieste di pagamento

In merito al programma F24 On line, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione software: 9.1.0 del 31/08/2010

Aggiornamenti effettuati

Poiché l'art. 19, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ha stabilito che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili, la versione 9.1.0 del software consente l'immissione dei dati catastali relativamente all'informazione della particella nel caso sia composta da un solo campo.

La nuova versione consente, inoltre, di utilizzare i codici degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali delle Entrate attivi alla data del 26/07/2010.

10) Associazioni di promozione sociale: In G.U. le domande di richiesta contributo

Riguardo le associazioni di promozione sociale sono state pubblicate in G.U. n. 202 del 30 agosto 2010:

- La Direttiva 30 luglio 2010 relativa alla presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) ed f), della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- l'avviso 30 luglio 2010 riguardante la presentazione di domande di contributo per lo svolgimento di progetti sperimentali e di iniziative di formazione ed aggiornamento da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 383/2000.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l